

Cass. civ., sez. II, 20-11-2014, n. 24714.

In tema di usi civici, l'art. 12 l. 4 agosto 1894 n. 397 - nel riconoscere la proprietà collettiva di tutti gli utenti costituiti in associazione in seguito all'affrancazione dei fondi gravati da servitù di varia natura in favore di diverse classi di essi - non costituisce disposizione speciale di legge anteriore idonea ad escludere, in deroga alla regola di cui all'art. 26 l. 16 giugno 1927 n. 1766, l'apertura dei terreni di uso civico delle associazioni agli usi di tutti i cittadini del comune o della frazione, giacché, ai sensi del citato art. 26, tale portata derogatoria va riconosciuta unicamente a quelle disposizioni speciali di leggi anteriori che assicurano un diritto particolare a specifiche categorie di persone.